



NOTA PER AUDIZIONE AG 49 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 7A E 10A RIUNITE
(DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, NN. 36, 37, 38 E 39 E 40)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023 - ORE 11,30

D. Lgs. 36/2021

Osservazioni di carattere generale

Art. 2 (Definizioni)

Comma 1 “Ai fini del presente decreto, si intende:

(...)

c) Associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;

d) Associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono; (...).”

Se è vero che atleti e tecnici rappresentano le c.d. componenti tecniche, occorre osservare che l'impianto normativo attuale vede il coinvolgimento, quantomeno nel settore calcistico, anche dell'associazione rappresentativa dei direttori sportivi e segretari: peraltro, laddove all'art. 25 si elencano le figure di lavoratore sportivo, si fa riferimento al direttore tecnico e al direttore sportivo. Posto che andrà chiarito l'ambito di riferimento del “direttore tecnico” (ovvero se rientri tra i “tecnici” e debba dunque ritenersi rappresentato dalla relativa associazione), dovendo il rapporto di lavoro del c.d. lavoratore sportivo svolgersi nella cornice normativa individuata dall'accordo collettivo stipulato dall'associazione di riferimento, pare opportuno menzionare le associazioni rappresentative non solo di atleti/atlete e tecnici.

PROPOSTA: inserire tra le definizioni le associazioni rappresentative di tutti i soggetti elencati dall'art. 25.

Art. 13 (Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche)

Comma 1 “Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale”.

L'art. 2477 c.c., a seguito della modifica intervenuta con L. 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), prevede che l'organo di controllo possa essere costituito da un solo



membro effettivo, mentre la disposizione previgente individuava l'organo di controllo nel Collegio Sindacale.

Alla luce di ciò, pur nel mancato richiamo all'art. 2477 c.c. (corretto in quanto riferito unicamente alle s.r.l. e non alle s.p.a.), si ritiene che la norma debba prevedere la possibilità che, ferma l'obbligatorietà dell'organo di controllo per tutte le società militanti in ambito professionistico, sia nominato un sindaco unico.

Occorre poi rilevare la necessità di un coordinamento con la norma attualmente in vigore con riguardo al tema della revisione, ovvero l'art. 1 co. 644 L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Sulla revisione sarebbe opportuno, sempre per chiarezza, riportare nel presente contesto normativo la norma, auspicabilmente modificandola in quanto sarebbe più equilibrato prevedere incarichi di revisione triennali con massimo due rinnovi (nove anni totali), come già avviene in altri casi nel nostro ordinamento, e non incarichi triennali senza rinnovo (se non dopo il decorso di un nuovo triennio). Ciò anche perché spesso le società sportive fanno parte di gruppi, con la conseguente necessità di uniformare l'organo di revisione all'interno del gruppo, evitando di avere per la società sportiva una società di revisione che cambia triennialmente a fronte di norme che consentono incarichi ben più estesi per l'intero gruppo.

PROPOSTA: modificare la norma in funzione dei rilievi predetti, in particolare facendo unicamente riferimento all'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo ovvero aggiungendo il riferimento all'organo monocratico ove consentito dalla legge.

Comma 2 "L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali".

Se le attività inerenti stadi e impianti sportivi possono dirsi tutte connesse e strumentali, compresa la gestione in senso ampio di questi spazi e impianti ("entertainment", spazi commerciali, ecc.), di proprietà o in concessione, non sussistono osservazioni.

Comma 3 "L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva".

Dal punto di vista pratico trattasi di norma, già sinora prevista dal comma 3 dell'art. 10 L. 91/1981, che non è mai stata chiara nell'applicazione concreta. In ambito calcistico, le stesse raccomandazioni contabili FIGC prevedono la specifica denominazione della riserva in parola, da riportare nei bilanci, ma non ne spiegano l'effettivo funzionamento (utilizzo) contabile. Appare più una disposizione che voleva introdurre un principio (oggi presente in modo molto più concreto, ad esempio, nel decreto Melandri in tema di mutualità generale) ma errandone il metodo.

PROPOSTA: abrogazione della norma in parola.



Comma 10 “Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso”.

L'art. 12bis Statuto CONI (rubricato “Collegio di Garanzia dello Sport”) prevede al comma 1 che “È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”, e al comma 2 che “È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

La formulazione proposta, riportante la formulazione del vigente art. 10 co. 11 L. 91/1981, pare anacronistica in funzione del suddetto art. 12bis Statuto CONI, che individua la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

PROPOSTA: modificare la norma in funzione dei rilievi predetti.

Art. 17 (Tecnici e dirigenti sportivi)

Comma 1 “Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori”.

La norma non menziona i preparatori atletici, sino ad oggi, in funzione dell'elencazione tassativa prevista dall'art. 2 L. 91/1981, pacificamente ricompresi tra i lavoratori sportivi al ricorrere delle altre condizioni previste, salva poi la ricomprensione nella previsione *sub* art. 25: quest'ultima previsione, in combinato disposto con l'assenza del relativo richiamo alla figura dei preparatori atletici nell'art. 17 co. 1, ingenera il dubbio che essi non siano da ricomprendere tra i “tecnici”.

Non vengono poi qualificati i “dirigenti sportivi”, con l'evidente difficoltà di andare ad individuare i soggetti di riferimento.

PROPOSTA: chiarire la portata soggettiva delle disposizioni richiamate con relativa codificazione secondo l'impostazione ritenuta preferibile.

Art. 25 (Lavoratore sportivo)

Comma 1 “È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, (...)”.

La norma riporta integralmente l'elencazione prevista dall'art. 2 L. 91/1981, aggiungendovi l'istruttore tecnico e il direttore di gara. Pare dunque chiarito l'ambito di riferimento soggettivo delle figure ricomprese dall'intervento normativo in quanto afferenti all'ambito tecnico-sportivo, rimanendone dunque escluse quelle figure che sinora si sono viste contrattualizzate nell'ambito della L. 91/1981



pur afferendo la loro attività alla sfera dirigenziale/amministrativa (Direttore Generale, Segretario Generale e Sportivo).

Alla luce di ciò, non si rinviene ragione sistematica della previsione nell'art. 17 co. 2 laddove richiama i "dirigenti sportivi" senza alcun contenuto né descrittivo né precettivo (che non sia l'osservanza delle norme settoriali), salvo che con tale locuzione non si vogliano ricomprendere il direttore tecnico e il direttore sportivo.

PROPOSTA: chiarire la portata soggettiva delle disposizioni richiamate con relativa codificazione secondo l'impostazione ritenuta preferibile.

Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)

Comma 1 "Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'art. 2103 del codice civile".

A questo proposito, particolarmente degno di nota è il tema riferito alle norme per il diritto al lavoro dei disabili, e dunque all'applicazione delle medesime alle società sportive professionistiche. In questo contesto si inserisce la nota prot. n. 3401 del 20 maggio 2016, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti inerenti alla computabilità da parte delle società sportive degli sportivi professionisti. Nello specifico la nota richiamata ha evidenziato che, ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, vadano computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando espressamente i lavoratori non computabili e disponendo che restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore: secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli sportivi con rapporto di natura subordinata debbono essere computati, atteso che tale figura non rientra tra quelle per le quali valgono le esimenti previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999 e dall'art. 3 del D.P.R. n. 333/2000.

Alla luce delle modifiche introdotte da ultimo dal D.Lgs. n. 151/2015, emanato in attuazione della L. n. 183/2014 (Jobs Act), non risultano computabili:

- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- i disabili già in forza;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;



- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”;
- gli apprendisti;
- i lavoratori con contratto di formazione-lavoro.

Si ricorda che i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti sono assoggettati all’obbligo assuntivo in base alla dimensione della forza lavoro impiegata:

- a) da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile;
- b) da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;
- c) oltre 150: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

C’è da segnalare per completezza di quadro portato dall’art. 5 L. n. 68/1999 (*“Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”*), il quale al comma 3 stabilisce che *“I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”*.

L’INAIL, con delibera n. 560 del 2001, ha istituito, a decorrere dal 16 marzo 2000, il sottogruppo *“0590 - Attività degli sportivi professionisti”* nell’ambito della *“Tariffa Industria”*, stabilendo altresì un tasso medio nazionale, mediante il quale determinare il premio assicurativo, del 79 per mille. Tale delibera è stata successivamente recepita con il Decreto del Ministero del Welfare datato 28 marzo 2002, pubblicato in G.U. n. 142 del 19 giugno 2002. L’art. 1 di tale decreto stabilisce che *“è istituito, nell’ambito della tariffa industria approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, il sottogruppo “0590 Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi, preparatori atletici), con il tasso medio nazionale pari al 79 per mille”*.

Deve osservarsi che la prestazione a titolo oneroso dell’atleta è sì oggetto di contratto di lavoro subordinato, ma regolato da norme del tutto speciali (clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie di lavoro, specifica tutela sanitaria con la relativa scheda, regolamentazione sulla cessione dei contratti, non applicabilità di articoli fondamentali della L. 300/1970, della L. 604/1966 e della disciplina sui contratti a termine). Ci si trova dinanzi, dunque, ad un contratto subordinato atipico, caratterizzato da evidenti peculiarità.

PROPOSTA: escludere espressamente i lavoratori sportivi afferenti all’ambito tecnico dal novero dei soggetti computabili, ovvero rettificare l’impostazione portata dalla nota richiamata, nel senso della non computabilità degli atleti, anche sulla base di alcune considerazioni fatte proprie, in via amministrativa, dallo stesso Ministero del Lavoro:



- a) specialità del rapporto di lavoro: anche per il lavoro a domicilio, il DPR 333/2000 ha adottato siffatta impostazione pur non prevista espressamente dalla legge, sulla base di un consolidato orientamento amministrativo e sul particolare estrinsecarsi della subordinazione;
- b) esistenza di particolari requisiti fisici: tale concetto è stato fatto proprio dal Ministero del Lavoro con la nota n. 1238/M20 del 20 luglio 2001 con riguardo alle guardie giurate, laddove, attraverso l'assimilazione ai servizi di polizia (ed alla necessità di una particolare complessione fisica), si è addivenuti all'applicazione del "collocamento dei disabili nei soli servizi amministrativi";
- c) atipicità della prestazione: il rapporto presenta forti caratteristiche di autonomia, non trovando applicazione la normativa sulle visite di controllo per malattia, sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti. Occorre ricordare che anche altri contratti atipici, sia pure per espressa disposizione di legge, sono esclusi dalla base di computo (contratti di formazione e lavoro, apprendisti, reinserimento, lavoratori già addetti in attività socialmente utili assunti a tempo indeterminato).

Art. 30 (Formazione dei giovani atleti)

Comma 7 "Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva".

La norma in commento consente l'attribuzione delle risorse generate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, quali derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi delle competizioni da essa organizzate, anche a favore di soggetti esterni alla FIGC. Si tratta con ogni evidenza di una prospettiva inaccettabile per il settore calcistico, in spregio peraltro alle considerazioni che hanno condotto per il tramite della L. 205/2016 alla modifica dell'art. 22 D.Lgs. 9/2008, e dunque alla sacrosanta riconduzione delle risorse afferenti al sistema federale calcistico unicamente ai soggetti ad esso riconducibili.

Il meccanismo solidaristico generato dai proventi della valorizzazione commerciale dei diritti audiovisivi della Serie A di calcio è imprescindibile per il sostegno delle attività di tutte le altre componenti del sistema calcistico italiano, rilevandosi in proposito l'essenziale ruolo di formazione di giovani calciatori svolto dalla Serie B, attraverso la valorizzazione dei talenti italiani in vista dell'accesso alle selezioni nazionali, nonché per la tutela della competitività espressa dal calcio italiano a livello nazionale e internazionale.

PROPOSTA: abrogazione integrale della previsione in commento.